

marca da
bollo
€ 16,00

AI COMUNE DI BRANDIZZO
Settore Politiche Educative e Culturali
Via Torino 121
10032 BRANDIZZO (TO)

Allegato A)

al Disciplinare di gara per :

**AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI BRANDIZZO
"ALEX COSTIGLIOLA" PER IL PERIODO DI ANNI TRE**

CIG. N. ZA0243D708

STAZIONE APPALTANTE: **COMUNE DI BRANDIZZO - Via Torino 121 CAP 10032 BRANDIZZO (TO)**

CF.82501690018 - PI.02249880010 -Tel. 0119138093 Fax 0119139962

E-mail politiche.culturali@comune.brandizzo.to.it -

Pec. protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it

SETTORE:

POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI

IMPORTO PRESUNTO APPALTO: € 15.000,00

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: sig. Fabrizio Minetti in qualità di Responsabile del Settore Politiche Educative e Culturali del Comune di Brandizzo

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a, nato/a a, il,
residente a, via, n., in qualità di
Legale Rappresentante della Associazione Sportiva Dilettantistica di tipo Calcistico:

.....,
con sede legale in,
via, n.,
C.F., Partita IVA

CHIEDE

di partecipare alla gara indicata in oggetto come:

Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.);

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) Di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g), commi 2, 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e in particolare:

1. con condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di

- agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al punto 3), di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. quanto indicato ai punti 1) e 2), se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'esclusione prevista nei casi di cui al presente punto (art. 80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici), non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. di essere consapevole che la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice dei contratti pubblici;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2) L'inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con l'Ente che indice la Gara o con Enti o Associazioni che gestiscono in concessione altri impianti sportivi C.li;

3) Di aver preso visione delle condizioni dell'impianto sportivo e accettarne la consegna nell'attuale situazione;

4) Di esonerare il Comune di Brandizzo da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dalla gestione del Campo Sportivo;

5) Di essere iscritta alla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) e che i dati di iscrizione sono i seguenti:

a) numero matricola:

b) data di iscrizione:

6) Di avere la seguente struttura societaria:

a) Anno di fondazione:

b) Numero Associati:

c) Organigramma direttivo attuale:

– **Presidente:** Sig.
nato a il Residente a via n.....
cod. fisc.

– **Vice-Presidente** Sig.
nato a il Residente a via n.....
cod. fisc.

– **Segretario** Sig.
nato a il Residente a via n.....
cod. fisc.

– **Tesoriere** Sig.
nato a il Residente a via n.....
cod. fisc.

– **Consigliere** Sig.
nato a il Residente a via n.....
cod. fisc.

– **Consigliere** Sig.
nato a il Residente a via n.....
cod. fisc.

– **Consigliere** Sig.
nato a il Residente a via n.....
cod. fisc.

– **(Altri)**
nato a il Residente a via n.....
cod. fisc.

d) Di allegare lo Statuto della Associazione in vigore (firmato e approvato);

7) Di possedere la capacità economica e finanziaria adeguata all'oggetto dell'affidamento, attestata da idonea dichiarazione bancaria (rilasciate da almeno 1 istituto credito di primaria importanza) **attestante l'affidabilità e la solvibilità dell'offerente e la garanzia sul piano economico di far fronte ad appalti di valore economico pari almeno a € 30.000,00;**

8) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a contrarre apposita **polizza assicurativa R.C.T. con primaria compagnia e con un massimale non inferiore a 1.000.000,00** per la copertura delle responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dalla gestione dell'impianto sportivo in oggetto, secondo quanto indicato all'art. 24 del Capitolato e all'art.5 punto 5.4.2) del Disciplinare di gara;

9) Di impegnarsi in caso di assegnazione a costituire Deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione mediante fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

10) Di aver gestito nelle ultime 3 stagioni (2015/2016 - 2016/2017 e 2017/2018), attestando nel contempo di non essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, **impianti di calcio similari** che di seguito si elencano:

Impianti di calcio gestiti	Ente Committente	Periodo contrattuale
Località e indirizzo:..... Dimensione impianto: mq..... Numero campi calcio:..... capienza tribuna spettatori:..... N. locali spogliatoio:..... Presenza di locali Bar:.....		

11) Di aver organizzato e gestito nelle ultime 3 stagioni (2015/2016 - 2016/2017 e 2017/2018), attestando nel contempo di non essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, **scuole calcio o settori giovanili** che di seguito si elencano:

Scuole di Calcio o Settori Giovanili organizzati e gestiti: ubicazione, indirizzo, stagione (es.2015/2016)	Anno di nascita iscritti	Numero Iscritti	Periodo di iscrizione: indicare il numero dei mesi in una stagione

12) Di aver effettuato un sopralluogo presso il Campo sportivo "Alex Costigliola" di Brandizzo e di aver preso visione dello stato di fatto dell'intera struttura e di accettarne l'affidamento alle attuali condizioni; **Si allega in proposito Attestazione di avvenuto sopralluogo;**

13) Di aver preso visione del Capitolato per la gestione del campo sportivo e di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute;

14) Che l'Associazione ha n. dipendenti e che:

- non è assoggettata agli obblighi di assunzioni di cui alla legge n. 68/99;
- è assoggettata agli obblighi di assunzioni di cui alla legge n. 68/99 e che, conseguentemente, è in regola con le norme di cui alla citata legge n. 68/99;

15) L' impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di affidamento;

16) L' impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;

17) Che la parte dell'affidamento che intende subappaltare a terzi è :

- nessuna
- gestione Bar
- manutenzione verde
- manutenzione impianti
- manutenzioni immobili
- altro (*specificare*)
(*barrare la voce che interessa*)

18) Di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

19) INFORMATIVA PRIVACY: Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE del 2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati secondo le seguenti modalità:

1. Titolare del trattamento è il Signor Roberto Buscaglia in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Brandizzo;
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE del 2016/679 (GDPR) si informa l'operatore economico che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse alla gestione dell'impianto sportivo ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679;
4. I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo;
5. Si informano gli operatori economici, inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la candidatura alla gara ed eventualmente erogare il contributo sopra indicato;
6. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
7. Ogni singolo operatori economico potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente, ed ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy;
8. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brandizzo, che ogni operatore economico potrà contattare ai seguenti riferimenti: - Telefono: 011/9138093 - Indirizzo PEC: protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it
9. Gli operatori economici potranno altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: enrico.capirone@isimply.it.

20) Di accettare l'eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more del contratto.

Referente per la gara NOME E COGNOME

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:

Via Città

Cap n. tel. n. fax

n cell. indirizzo E-mail

PEC

Luogo e data

.....

In fede

(Firma leggibile per esteso e timbro società)

La presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere presentata a pena di esclusione mediante sottoscrizione unita a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATI:

- copia fotostatica di un documento d'identità o di riconoscimento equipollente valido del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00.
(allegare fotocopia della carta d'identità)